

## CONVENZIONE

### TRA

**l’Agenzia delle entrate, Direzione Regionale della Basilicata** (di seguito anche “Ade”), con sede in Potenza, Via dei Mille, codice fiscale e partita IVA 06363391001 rappresentata da Luisa Giordano in qualità di Direttrice regionale,

### E

**la Croce Rossa Italiana – Comitato di Matera - OdV** con sede in Matera, codice fiscale 01265240778, iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato a far data 27/06/2019, rappresentata da Pietro Cifarelli, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* (di seguito denominata anche solo “Associazione”),

di seguito definite anche, disgiuntamente, “**Parte**” e, congiuntamente, “**Parti**”.

### PREMESSO CHE

- a) l’Agenzia delle entrate è una Agenzia fiscale istituita ai sensi dell’art. 57 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, come tale, è inclusa nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) l’Associazione è un soggetto giuridico privo di scopo di lucro che, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 e del proprio Statuto, svolge le attività di interesse generale di volontariato;
- c) l’art. 56 del decreto legislativo n. 117/2017 prevede, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “*possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato (...), iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato*”. La medesima disposizione, al successivo comma 2, dispone che le suddette convenzioni prevedono esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- d) l’art. 31, comma 11, del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 15.09.2020 n. 106, prevede che ... *fino al perfezionamento dell’iscrizione o del*

*provvedimento di mancata iscrizione [nel RUNTS], gli enti iscritti nei registri delle ODV o delle APS ... continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.”*

### **CONSIDERATO CHE**

- e) la perdurante situazione di crisi epidemiologica da Covid-19 ha imposto la necessità di assumere tempestive azioni per assicurare la tutela della salute pubblica attraverso l'adozione di misure di prevenzione per il contrasto della diffusione del contagio a favore dell'intera collettività;
- f) l'Agenzia delle entrate ha avviato una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla sottoscrizione con le associazioni di volontariato di una convenzione ex art. 56 del decreto legislativo n. 117/2017 al fine di adottare le necessarie misure di prevenzione del contagio da Covid-19 a tutela degli utenti che si avvalgono dei servizi messi a disposizione dalle Agenzie medesime e, più in generale, dell'intera collettività;

l'Agenzia ha richiesto all'Associazione (Comitato Regionale della Basilicata della Croce Rossa Italiana), in data 28 gennaio 2022 con nota prot. 1205 e l'Associazione si è resa disponibile alla sottoscrizione della presente convenzione e all'esecuzione delle attività richieste presso l'Ufficio territoriale di Matera della Direzione Provinciale di Matera di cui al successivo articolo 1, dichiarando di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente di settore;

### **Tutto quanto sopra premesso e considerato,**

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, le Parti, come sopra rappresentate,

### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1**

#### **(Oggetto della Convenzione)**

1. Con la presente Convenzione le Parti, al fine di contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, realizzano forme di collaborazione finalizzate all'esecuzione dell'attività di

gestione dell'affluenza del pubblico, di prevenzione degli assembramenti e di presidio dell'utilizzo degli strumenti per la misurazione della temperatura corporea e di eventuali ulteriori misure di prevenzione per il contrasto della diffusione del contagio previste per gli utenti dalla normativa di riferimento.

2. Le attività di cui al comma 1 saranno espletate dall'Associazione nei giorni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, nelle seguenti fasce orarie:
  - **08:30 – 13:00** presso l'Ufficio territoriale di Matera;
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 1, tenuto conto dello scopo sociale dell'Associazione di volontariato di cui alla precedente lettera c) delle Premesse, le attività da realizzare in capo alle Parti sono dettagliatamente descritte nell'allegato 1 alla Convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale.
5. La Direzione Regionale della Basilicata dell'Agenzia delle entrate provvederà a comunicare eventuali esigenze di variazione dei giorni e/o degli orari di effettuazione delle attività di cui al presente articolo, concordando le variazioni con l'Associazione.

## **Articolo 2** **(Durata e rinnovo)**

1. La presente Convenzione ha validità fino al 31 marzo 2022 e, al permanere dei requisiti previsti nelle Premesse, potrà essere eventualmente rinnovata alla scadenza mediante apposito atto scritto fino ad un periodo massimo di altri 12 mesi.
2. L'Agenzia delle entrate si riserva la possibilità di recedere anticipatamente, anche in via autonoma, per intervenute mutate esigenze, con comunicazione da effettuare con anticipo di una settimana dalla cessazione dell'attività. L'Associazione, si riserva di avvisare la non effettuazione del servizio, in caso di impiego per calamità naturali da parte della Protezione Civile Regionale ovvero per altre motivate esigenze sopravvenute.

### **Articolo 3** **(Rimborso delle spese)**

1. La presente Convenzione non prevede l'erogazione di corrispettivi.
2. L'Agenzia delle entrate – Direzione Regionale della Basilicata si impegna a corrispondere all'Associazione, in relazione alle attività svolte, un rimborso in misura non superiore alle spese sostenute da ogni singolo addetto per un importo massimo giornaliero di Euro 35,00 (trentacinque/00).
3. Le Parti prendono reciprocamente atto che:
  - a) poiché il soggetto beneficiario è un ente non commerciale con finalità istituzionale, il suddetto rimborso spese è destinato in via esclusiva all'attività amministrativa, organizzativa, tecnico-formativa, logistica e istituzionale relativamente alla erogazione dei servizi di cui all'articolo 1.
  - b) l'Associazione, per ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai propri volontari, presenterà mensilmente una richiesta di rimborso nella forma della nota di addebito, in quanto esonerata dall'obbligo della fatturazione elettronica;
  - c) le somme percepite dall'Associazione a titolo di rimborso spese per le attività indicate nella presente Convenzione non sono soggette alla ritenuta del 4% di cui all'articolo 28, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973 e successive modificazioni e integrazioni;
  - d) L'Agenzia delle entrate – Direzione Regionale della Basilicata si impegna a corrispondere le somme spettanti a titolo di rimborso spese sopra citate, mediante bonifici bancari da accreditare sul conto corrente intestato all'Associazione e acceso presso BPER - filiale di Matera Sede. Il bonifico sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di apposita nota di addebito da emettere con cadenza posticipata mensile.

### **Articolo 4** **(Responsabilità, Risoluzione e Recesso)**

1. L'Associazione si assume ogni responsabilità inerente allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione ed esonera l'Agenzia delle entrate, Direzione

Regionale della Basilicata, da ogni responsabilità per eventuali danni alle persone e a alle cose che dovessero essere cagionati dai propri volontari.

2. l’Agenzia delle entrate, Direzione Regionale della Basilicata ha la facoltà di dichiarare la risoluzione della presente convenzione nel caso di mancato o inesatto rispetto dell’Associazione o dei suoi volontari agli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1453 del Codice Civile.

### **Articolo 5**

#### **(Assicurazione obbligatoria)**

1. L'Associazione provvederà a stipulare, per la durata della presente Convenzione, una polizza assicurativa, a favore dei volontari che saranno impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi come previsto dall'art. 18 del Decreto legislativo n. 117/2017.
2. L'adempimento degli oneri assicurativi dovrà essere comprovato mediante presentazione della relativa quietanza di premio.

### **Articolo 6**

#### **(Trattamento dei dati personali)**

1. Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, “*Regolamento*”).
2. I dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione della presente Convenzione verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione della

medesima Convenzione, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

3. Ade-Direzione Regionale della Basilicata potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui alla presente Convenzione tramite il sito internet [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
4. Qualora dallo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione derivi un trattamento di dati personali, le Parti si impegnano a provvedere a detto trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e nell'osservanza delle ulteriori previsioni normative, nazionali ed europee, e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, emessi in materia.

### **Articolo 7 (Referenti)**

1. I referenti designati dalle Parti per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto della presente Convenzione sono:
  - per Ade - Direzione Regionale della Basilicata: Maria Cristina Berardi  
PEC: [dr.basilicata.gtpec@pce.agenziaentrate.it](mailto:dr.basilicata.gtpec@pce.agenziaentrate.it);
2. per l'Associazione: Pietro Cifarelli ; PEC: [cp.matera@cert.cri.it](mailto:cp.matera@cert.cri.it).
3. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i referenti della Convenzione come individuati al precedente punto 1, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

### **Articolo 8 (Clausola fiscale)**

1. La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 117/2017.

## **Articolo 9** **(Clausola di salvaguardia)**

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, le Parti rinviando espressamente alla disciplina del Codice Civile e alla normativa di settore richiamata nelle premesse.

Per Agenzia delle entrate  
La Direttrice Regionale  
*Luisa GIORDANO*

Per Croce Rossa Italiana  
Comitato di Matera - OdV  
Il legale rappresentante  
*Pietro CIFARELLI*



*Convenzione sottoscritta con firma digitale*

### **Allegati:**

1. Descrizione attività (all. 1);
2. Informativa sul trattamento dei dati personali resa dall'Agenzia delle entrate, Direzione Regionale della Basilicata;
3. Informativa sul trattamento dei dati personali resa dalla Croce Rossa Italiana.